

Art. 696 c.p.c.

ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO

Art. 696-bis c.p.c.

**CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA
COMPOSIZIONE DELLA LITE**

**L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO
consiste nella raccolta di prove prima del
processo per il caso in cui si presume ne sia
molto difficile o impossibile la raccolta
successiva**

FUNZIONE CAUTELARE

**NELL'ISTANZA CON CUI SI
CHIEDE L'ACCERTAMENTO
TECNICO PREVENTIVO SI DEVE
INDICARE:**

1) MOTIVO DELL'URGENZA

2) FATTO DA
PROVARE

3) ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
COSTITUTIVI DEL DIRITTO O DELLE ECCEZIONI
(FATTI MODIFICATIVI, ESTINTIVI O IMPEDITIVI) AL
FINE DI VALUTARE LA RILEVANZA DELLA PROVA
CHE SI VUOLE ASSUMERE IN SEDE DI
ACCERTAMENTO PREVENTIVO

SI TRATTA DI UNA PERIZIA
PREVENTIVA IN QUANTO SVOLTA
PRIMA E FUORI DEL PROCESSO

L'ACCERTAMENTO
PREVENTIVO PUO' AVERE AD
OGGETTO COSE O PERSONE

ACCERTAMENTO SU PERSONE E' STATO OGGETTO DI DUE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- 1) SENTENZA N. 47/1990
- 2) SENTENZA N. 257/1996

L'accertamento tecnico preventivo
ha funzione cautelare, ma a
questo non si applicano le norme
del processo cautelare uniforme

Così è disposto dell'art. 669-quaterdecies c.p.c.

La Corte Cost. con sentenza n. 144/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 695 c.p.c. nella parte in cui non ammetteva il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accertamento preventivo

se quindi non è possibile
impugnare l'ordinanza di
accoglimento dell'istanza
cautelare

è sempre possibile
impugnare quella di
rigetto

Il CTU dovrà svolgere la sua attività, redigere processo verbale e depositare la perizia presso la cancelleria del giudice

La perizia verrà utilizzata nel
processo successivamente
instaurato solo ove il giudice di
merito la ritenga ammissibile

L'istruzione preventiva non
impedisce la rinnovazione,
quando possibile, della prova

**La rinnovazione si ha quando i timori su cui si fondava la concessione
della istruzione preventiva, si siano, di fatto, rilevati infondati**

Diverso è l'accertamento
tecnico preventivo con
funzione conciliativa

ART. 696-bis c.p.c.

Le parti possono chiedere l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva anche fuori dalle ipotesi di cui all'art. 696, comma 1, c.p.c. ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti da illeciti contrattuali ed extracontrattuali

«il consulente, prima di depositare la propria relazione, tenta la conciliazione. Se le parti si conciliano, si forma processo verbale, che è esente dall'imposta di registro, a cui il giudice attribuisce efficacia di titolo esecutivo anche ai fini dell'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se, al contrario, le parti non si conciliano, ciascuna può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito»

Ha lo scopo di evitare il
processo e far raggiungere
alle parti la conciliazione

L'istituto è molto utile quando la controversia ha un
carattere tecnico

A differenza della fattispecie di cui
all'art. 696 c.p.c. l'accertamento
con fini conciliativi non ha natura
cautelare

Il giudice nel concederlo non dovrà valutare l'urgenza

E' RECLAMABILE IL PROVVEDIMENTO
CON CUI IL GIUDICE NON AMMETTE
LA CONSULENZA TECNICA
PREVENTIVA A FINI CONCILIATIVI?

NO!

Quale è l'ambito
dell'accertamento del perito?

Con l'espressione accertamento e
determinazione dei crediti il
legislatore non intende attribuire al
perito il potere di accertare diritti

L'ambito dell'accertamento
del perito saranno sempre
e solo fatti

La valutazione tecnica non deve
includere valutazioni giuridiche
che spettano sempre e solo al
giudice

Esempio: il consulente chiamato a fare una perizia su di un incidente stradale può solo determinare la concreta attività posta in essere nel caso di specie dal conducente, dovendosi astenere dalla configurazione giuridica del fatto come colposo o meno.

Il consulente deve sforzarsi
di limitare le sue indagini a
valutazioni di fatto

Siccome l'istituto ha anche
funzione conciliativa il
consulente dovrà:

1) compiere una consulenza tecnica sulle questioni di fatto controverse e, in base agli accertamenti in tal sede compiuti

2) tentare la conciliazione
delle parti

Quand'è che il giudice
può rigettare l'istanza ex
art. 696-bis c.p.c.?

Stante la funzione diretta a provocare una conciliazione tra le parti, sembra opportuno concedere la misura di cui all'art. 696-bis c.p.c. tutte le volte in cui l'eventuale risultato della consulenza tecnica appaia utile per un eventuale superamento negoziale della lite tra le parti

CHIARAMENTE SI DEVE ACCERTARE CHE LA
CONTROVERSIA ABBIA AD OGGETTO DIRITTI DISPONIBILI

secondo LUISO anzi questa
dovrebbe essere ammessa
in tutti i casi in cui è richiesta

si è qui nell'ambito della disponibilità dei diritti e, quindi, spetta alla parte il potere di richiedere un tale strumento, che peraltro grava totalmente su di lei, dal momento che le spese dell'accertamento tecnico preventivo sono totalmente a carico della parte richiedente

Nel caso di fallimento della conciliazione
la consulenza tecnica può essere acquisita
all'interno dell'eventuale processo di
cognizione ordinario

Il comma 5° dell'art. 696-bis c.p.c. prevede che la parte "può chiedere" al
giudice l'acquisizione di detta consulenza

Abbiamo due tesi

- 1) acquisizione soggiace ad un giudizio di ammissibilità;**
- 2) acquisizione è automatica**